



- Inoltro telematico a ceic8aa00d@istruzione.it in data 22/02/2019
- Pubblicazione sul sito web (sezione **COMUNICAZIONI DEL DS**) in data 22/02/2019

Alla cortese attenzione

- **Del personale docente e non docente**

➤ **Oggetto: Obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo dell'INPS.**

L'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo dell'INPS comporta che l'allontanamento dall'abitazione è giustificabile solo se tempestivamente comunicato agli organi di controllo

Il lavoratore in malattia ha l'obbligo della reperibilità durante gli orari fissati dalla legge al fine di consentire la visita fiscale del medico dell'Inps: tuttavia, nel caso in cui debba assentarsi, allontanandosi da casa per un motivo urgente, deve darne previa comunicazione al datore di lavoro e agli organi di controllo dell'Inps stesso. Tale comunicazione è necessaria per non risultare "assenti ingiustificati". Solo in caso di gravi motivi che, comunque, **vanno dimostrati certificandoli in modo opportuno**, ci si può assentare senza neanche fornire la predetta comunicazione.

Concetto di "assenza" alla visita fiscale.

Il lavoratore si considera "assente" non solo quando non è presente presso l'abitazione, ma anche quando, in qualsiasi modo, impedisca la visita di controllo. Si pensi al caso in cui il nome del paziente non sia presente sul citofono; l'indirizzo del malato non sia stato comunicato in maniera idonea; all'ipotesi in cui il citofono stesso sia rotto e nessuno risponda; al caso in cui venga addotta una patologia auditiva che ha impedito di sentire il campanello, ecc. In tutti questi casi, il lavoratore si considera comunque assente ingiustificato.

Insomma, l'assenza può coincidere con qualsiasi condotta che impedisca l'esecuzione del controllo sanitario, per incuria, negligenza o qualsiasi altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.

Cosa comporta l'assenza alla visita fiscale?

L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo comporta la **decadenza** dal diritto al trattamento economico per malattia. In particolare, le conseguenze possono essere così schematizzate:

ASSENZA	CONSEGUENZE
Prima visita	Perdita totale di qualsiasi trattamento economico
Seconda visita (*)	Oltre alla precedente sanzione, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo
Terza visita	L'erogazione dell'indennità economica previdenziale a carico INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità.
(*) La seconda visita di controllo può essere sia la visita medica domiciliare sia la visita medica ambulatoriale.	





L'assenza deve essere giustificata

Il lavoratore può sottrarsi alla visita fiscale e, quindi, all'obbligo di reperibilità, solo per comprovate ragioni quali, ad esempio, l'indifferibile necessità di recarsi in un altro luogo (tipico è il caso dell'abbandono del domicilio per recarsi presso l'**ambulatorio** del medico curante).

Il lavoratore che, per un motivo giustificato, serio e urgente, certificato opportunamente, si allontani dall'abitazione presso la quale deve essere reperibile al medico fiscale, deve prima avvisare l'Istituzione scolastica della sua assenza entro le ore 10, per predisporre in tempo utile la comunicazione agli Organi Competenti.

Infatti, l'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo INPS comporta che l'allontanamento dall'abitazione sia **giustificato certificandolo opportunamente** solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo dell'Istituto.

Se il dipendente non può neanche inviare tale comunicazione in anticipo o se la invia dopo essersi assentato, dovrà giustificare, sempre con certificazione adeguata, il mancato o tardivo avviso.

Infatti qualora tale comunicazione sia omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto a percepire il trattamento di malattia, ma l'omissione od il ritardo devono essere giustificati a loro volta.

In altri termini, l'obbligo di erogare l'indennità di malattia permane anche nei confronti di un lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, a condizione che ricorrano serie e comprovate ragioni dell'allontanamento dal domicilio indicato all'ente e fermo restando l'obbligo di cooperazione in capo all'assicurato, in modo tale da realizzare il fine di rilevanza pubblica e di impedire (quantomeno ridurre) gli abusi di tutela.

Tanto si doveva per i vostri opportuni adempimenti,

Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Nocera

L'originale firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 23 ter, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 e sue ss. mm. ii. e relative norme tecniche, è tenuto presso l'Ufficio scrivente.

